

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONTRATTO D'APPALTO

Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti gas puri, da effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, dall'Università degli Studi di Milano (3 anni + 2 anni di rinnovo opzionale).

CIG B107BD2FF0

CUI S80012650158202400005

APPALTATORE:

C.F. / P.IVA

IMPORTO: euro (euro/..), IVA esclusa, di cui:

- Importo attività *a canone* euro (euro/..) e oneri sicurezza non ribassabili euro per complessivi euro - esclusa I.V.A. per il triennio garantito;

- Importo attività *a canone* euro (euro/.....) e oneri sicurezza non ribassabili euro per un complessivo euro - esclusa I.V.A. per il biennio opzionale;

- Importo presunto e non garantito attività *extra-canone* euro (euro/.....) e oneri sicurezza non ribassabili euro per complessivi euro - esclusa I.V.A., per il triennio garantito;

- Importo presunto e non garantito attività *extra-canone* (euro/00) e oneri sicurezza non ribassabili euro per complessivi euro - esclusa I.V.A., per il biennio opzionale.

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, dott. Roberto Conte,

nato a Brindisi il 06.10.1966, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58

dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato *Appaltante*

DALL'ALTRA

....., con sede legale in -, nella persona del Legale

rappresentante sig./dott. nato a il C.F.

..... come risulta dalla Visura estratta dal Registro Imprese Camera di

Commercio di del / procuratore

speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli

atti di questa Amministrazione, di seguito *Appaltatore*.

PREMESSO

CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2023, rep. n. 490/23, è

stato approvato l'espletamento di una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del

servizio di manutenzione degli impianti gas puri, da effettuarsi presso le strutture in uso, a

qualsiasi titolo, dall'Università degli Studi di Milano, per un periodo di 3 anni garantiti + 2

anni di rinnovo opzionale;

CHE con determina dirigenziale del - rep. /2024 - è stata

aggiudicata la gara d'appalto di cui in epigrafe alla Società, con sede in

....., codice fiscale e partita IVA, che ha offerto i seguenti

ribassi sugli importi posti a base di gara:

1. il ribasso ____ percentuale offerto unico e fisso, al netto di Iva e/o di altre imposte e

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sull'importo a

canone posto a base di gara;

2. il ribasso ____ percentuale offerto unico e fisso, al netto di Iva e/o di altre imposte e

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sui prezzi dei

"Listini Standard" per remunerazione attività extra canone (correttive oltre valore franchigia e

	straordinaria);	
	3. il ribasso _____ percentuale offerto unico e fisso, al netto di Iva e/o di altre imposte e	
	contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sui prezzi di	
	“Altri listini” per remunerazione attività extra canone (correttive oltre valore franchigia e	
	straordinaria).	
	4. per i servizi a canone, i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di	
	lavoro di cui all’art. 108, c. 9 del Codice e specificati all’art. 110, c. 5 lett. c), del Codice	
	quantificati in euro	
	5. per i servizi extra - canone, i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi	
	di lavoro di cui all’art. 108, c. 9 del Codice e specificati all’art. 110, c. 5 lett. c), del Codice	
	quantificati in euro	
	6. per i servizi a canone i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D. Lgs.	
	36/2023 sono pari a euro	
	7. per i servizi a extra-canone i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.	
	Lgs. 36/2023 sono pari a euro	
	CHE la spesa complessiva derivante dal presente appalto sarà garantita dal budget assegnato	
	alla Direzione Edilizia e Sostenibilità per i rispettivi esercizi di competenza, sul progetto di	
	bilancio “Contratti di gestione: F_DOT_DRZ_DG_006_03”;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince che	
	l’Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	CHE, come da informazione del rilasciata dalla ‘Banca Dati Nazionale Unica	
	della documentazione antimafia’ a carico della suindicata e dei relativi	
	soggetti di cui all’art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	

	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta dall'Appaltante	
	(Prot. n._Ingresso_....._.....) nei confronti di, ai sensi	
	dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle	
	condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze nello	
	stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si procederà alla	
	stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
	tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
	atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
	Tecnico, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, il DUVRI, l'ulteriore documentazione	
	di gara nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
	nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
	privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	

	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
	norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
	successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
	autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere	
	azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a	
	eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate	
	dall'Appaltante.	
	<u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti gas puri, da	
	effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, dall'Università degli Studi di Milano, il	
	tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta	
	presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto.	
	<u>ART. 3 – Importo del contratto</u>	
	L'importo complessivo del contratto, presunto e non garantito, è dato dalla somma	
	dell'importo per le attività a canone e dell'importo delle eventuali attività extra-canone. In	
	particolare:	
	Importo attività a canone euro (euro/...) e oneri sicurezza non	
	ribassabili euro, per complessivi euro - esclusa I.V.A. per il triennio	
	garantito;	
	Importo attività a canone euro (euro/..) e oneri sicurezza	
	non ribassabili euro, per complessivi euro euro - esclusa	
	I.V.A. per il biennio opzionale;	

	Importo presunto e non garantito attività a extra-canone euro (euro	
/..) e oneri sicurezza non ribassabili europer complessivi euro	
 - esclusa I.V.A., per il triennio garantito	
	Importo presunto e non garantito attività a extra-canone euro (euro	
/..) e oneri sicurezza non ribassabili europer complessivi euro	
 - esclusa I.V.A., per il biennio opzionale.	
	L'importo delle eventuali attività extra-canone è determinato a misura, sulla base delle attività	
	effettivamente svolte.	
	Per il calcolo dell'importo delle attività straordinarie deve farsi riferimento ai Listini al netto	
	dei ribassi offerti in sede di gara.	
	<u>ART. 3bis – Revisione dei prezzi</u>	
	Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al	
	verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo	
	dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della	
	variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire e operano nella misura dell'80 per	
	cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione	
	dell'industria e dei servizi, elaborati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del	
	corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.	
	<u>ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u>	
	La durata del presente contratto viene stabilita in 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione	
	del verbale di avvio del servizio, prevedendo tuttavia l'insindacabile facoltà dell'Appaltante	
	di dare seguito al contratto per ulteriori 2 (due) anni, previa favorevole valutazione	
	dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto	

	del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
	L'Appaltante – come detto - alla scadenza del termine sopra indicato si riserva la facoltà di	
	disporre la proroga del servizio per un periodo non superiore a due anni, alle medesime	
	condizioni tecnico-economiche. L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare la	
	validità del contratto rientra nella discrezionalità assoluta dell'Appaltante ed è quindi	
	insindacabile da parte dell'Appaltatore.	
	Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti all'interno	
	del Capitolato.	
	L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la	
	facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un	
	nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al	
	presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama il Capitolato.	
	<u>ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni</u>	
	Si richiama quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.	
	<u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u>	
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non	
	materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e	
	i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e i relativi allegati, il DUVRI, l'offerta tecnica	
	ed economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati	
	negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel	
	corso della procedura di gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	

ART. 7 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in

ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono conformi al presente contratto e alle specifiche tecniche indicate nell'offerta presentata sopra citata.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.

ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti

	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
	dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese	
	quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a	
	proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
	nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
	conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
	sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
	che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
	all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
	alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
	a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	

contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.

ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei servizi/lavori ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri documenti contrattuali,

	L'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
	all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
	maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi delle opere	
	eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute	
	in considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
	L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la	
	presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della direzione e	
	sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento	
	delle opere provvisoriale e di opere di qualunque genere, con assoluto sollievo dell'Appaltante	
	da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne	
	l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di	
	quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o	
	indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 11 – Danni ed esecuzione in danno</u>	
	Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati	
	nello svolgimento dei servizi e/o materiali depositati negli immobili o in cantiere	
	dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla Committente	
	o a terzi, compresi i dipendenti della Committente stessa, dal proprio personale.	
	Per i danni arrecati dall'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di trattenere quanto dovuto a	
	titolo risarcitorio sul residuo dell'aver da parte dell'Appaltatore e sul deposito cauzionale	
	definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette	

trattenute non risultassero sufficienti.

Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Appaltante, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 12 – Pagamenti

Si richiama il punto 8.5 “Fatturazione e pagamenti” del Capitolato tecnico per la determinazione dell'importo da corrispondere all'Appaltatore per i servizi a canone e extra Canone.

La fatturazione dei Servizi a canone, avverrà con cadenza semestrale, nei termini e alle condizioni indicate nei documenti contrattuali. In particolare, al fine di regolarizzare il canone semestrale dovuto, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente, il “Rendiconto Semestrale”, con la distinzione delle attività ordinarie programmate e riparative entro Franchigia. Il rendiconto deve essere presentato entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il termine di ogni Semestre di Riferimento.

Il Committente si riserva quindi di verificare la veridicità delle informazioni contenute nel Rendiconto Semestrale e al buon esito del controllo autorizzerà la fatturazione del canone dovuto. Si precisa pertanto che, a fronte di controlli eseguiti dal Committente, non verranno remunerate le prestazioni che non risultano eseguite.

La fattura del secondo semestre dell'anno solare è una fattura di saldo comprendente eventuali conguagli.

La fatturazione dei servizi extra canone, stabilite dal Capitolato ed attivate dal Committente, ha una periodicità variabile concordata con la Stazione Appaltante e definita nei termini e alle

	condizioni di cui ai documenti contrattuali.	
	Il rendiconto dovrà contenere tutte le informazioni relative alle attività ordinarie riparative sopra Franchigia eseguite nel periodo di riferimento, nonché il dettaglio degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti.	
	In particolare, dovranno essere allegati i preventivi autorizzati dal Committente con indicazioni delle principali informazioni le quali dovranno essere visibili all'interno del Sistema Informativo del Committente.	
	Sono ammessi alla contabilità per la fatturazione, gli interventi completati di cui l'Appaltatore ha fornito tutti gli adempimenti e certificazioni richiesti dal Committente.	
	Non saranno ammessi alla contabilità interventi consuntivati dall'Appaltatore al Committente oltre 6 mesi dalla loro ultimazione e/o non autorizzati secondo le procedure del presente Capitolato, fatto salvo ulteriori disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione o dal RUP.	
	L'Appaltante provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture relative a ciascuna fase.	
	Tali fatture dovranno essere inviate a <i>"Università degli Studi di Milano - Direzione Edilizia e Sostenibilità - Via Sant'Antonio 12 - 20122 Milano -C.F. 80012650158 - P.IVA IT03064870151"</i> e dovranno riportare le seguenti informazioni:	
	- Codice univoco;	
	- Codice CIG.	
	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	

esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente capitolato. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante.

Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 14 – Penali

La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente il punto 9.3 "Penali" del Capitolato tecnico.

ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC.

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

	L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre che nei	
	casi espressamente previsti dal Capitolo, anche qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale	
	contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste nel Capitolato raggiunga un importo superiore al 10 per	
	cento dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte	
	consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi	
	gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120,	
	comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15	
	giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del	
	D.Lgs. 36/2023);	
	La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
	esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
	cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs.	
	36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza	
	dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci.	
	In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni	

	altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.	
	La mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023 da parte dell'Amministrazione appaltante.	
	La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC unimi@postecert.it . In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.	
	<u>ART. 16 – Diritto di recesso</u>	
	L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare	

tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 17 – Liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 18 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,

	dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento	
	delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.	
	Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
	tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
	a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante	
	l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte	
	dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
	prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	
	facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo	
	approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente	
	trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,	
	l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	<u>ART. 19 – Subappalto</u>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di</i>	
	<i>legge indicando le seguenti attività:</i>	
	<u>ART. 20 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno	
	esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte	

quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che

l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 21 – RUP e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,

l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai

competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del

regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge,

nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a

questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre,

assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le

attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso

espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano

opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.

ART. 22 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni

del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ex art 19 del D.M. n. 49/2018,

apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore.

Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di

regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige, il certificato attestante

l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.

ART. 23 – Verifiche di conformità

Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;

2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 25 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 26 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 27 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

ART. 28 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 29 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

°°_°_°_

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Milano – *il Direttore Generale dott. Roberto Conte* – con

espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 15 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) –

16 (Diritto di recesso) - ART. 26 (Controversie e decadenze).

Per – **il**